

N. 936 | 2015 U.

## CONVENZIONE

Tra

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Teramo, Avv. Guerino Ambrosini

e

La Procura della Repubblica di Teramo, in persona del Procuratore della Repubblica Dott.

Antonio Guerriero

### PREMESSO

- che l'art. 37 della L. n. 111/2011 “ Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie” al comma 4 stabilisce che in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e **con i consigli dell'ordine degli avvocati** per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
- Che il comma 5 della citata norma stabilisce che coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o **della pratica forense per l'ammissione all'esame di**

---

<sup>1</sup> | *Convenzione ex art 37 legge 111/2011 tra la Procura della Repubblica di Teramo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo*

**avvocato.** Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego;

- che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura con la risoluzione del 22.2.2012 e con la recente risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari - Delibera Plenaria del 29.4.2014 ha emanato una normativa secondaria secondo la quale i tirocini ex art. 37 sono possibili solo ove sia conclusa la convenzione con l'ente di riferimento (ordine avvocati, SSPL, Università per il dottorato), prevedendo che non vi sono limitazioni in ordine alla tipologia degli uffici giudiziari che possono stipulare le convenzioni e i settori in cui possono esplicarsi concretamente e che la frequenza non può superare un anno ed è sostitutiva del pari periodo del percorso formativo svolto presso l'ente stipulante (dottorato, frequenza alla SSPL e pratica forense);
- che sempre la citata risoluzione del 29.4.2014 ha precisato che le questioni della esclusività della frequenza degli uffici giudiziari per i tirocinanti e dell'incompatibilità dello studio legale dove svolge la pratica il tirocinante vanno rivalutate alla luce di quanto oggi previsto dall'art. 73 legge 98/2013, poiché pretendere l'esclusività della presenza del tirocinante presso l'ufficio giudiziario e prevedere l'incompatibilità dello studio legale ove lo stesso fa pratica per coloro che frequentano gli uffici giudiziari in virtù di convenzione ex art. 37 legge 111/2011, laddove invece per i tirocinanti ammessi presso l'ufficio ai sensi dell'art. 73 legge 98/2013 tale limite non sussiste, costituirebbe oggi una discrasia non rispondente a ragioni obiettive. In tale ottica il CSM ha ritenuto che la normativa secondaria va quindi adeguata a quanto previsto sul punto dall'art. 73 legge 98/2013, riconoscendo la compatibilità della frequenza da parte del tirocinante dello studio legale e della SSPL durante il tirocinio presso l'ufficio giudiziario;
- la medesima delibera plenaria del 29.4.2014 – a dimostrazione del favore per l'espletamento presso gli uffici giudiziari di stage formativi dei praticanti avvocati – evidenzia come l'art. 73 comma 5 bis della legge 98/2013 introduce una

- formazione effettuata in collaborazione con Ordini professionali e Scuole di Specializzazione nel caso in cui i tirocinanti ex art. 73 siano praticanti avvocati o risultino iscritti a Scuole di Specializzazione;
- che la delibera del CSM del 19.7.2007 - richiamata dalle più recenti risoluzioni – in tema di specificazione delle attività da espletarsi nel corso del tirocinio prevede “lo svolgimento di tutte quelle attività di formazione che si prefiggono di far acquisire le capacità di gestire i processi, per acquisire le chiavi di accesso alle soluzioni, in particolare - e a mero titolo esemplificativo - partecipazione alle udienze pubbliche, assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell’archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell’udienza;
  - che la citata ultima delibera stabilisce altresì che “per garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale dovrà essere prevista l’individuazione, con provvedimento motivato, di un numero massimo di tirocinanti, compatibile con la funzionalità dell’ufficio, da poter affidare a ciascun magistrato”;
  - che la risoluzione del 2014 stabilisce che l’art. 37 della legge 111/2011 prevede una serie di obblighi per il tirocinante, quali riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, astensione dalla deposizione testimoniale e che di tali obblighi deve essere data compiuta informazione al tirocinante inserendoli, oltre che nelle convenzioni, anche nel “documento informativo” e che nei progetti formativi.
  - Che la risoluzione del 22.2.2012 ha stabilito che :
    - 1) le convenzioni di cui all’art. 37 debbono essere eseguite dopo la deliberazione di presa d’atto del CSM, previo parere del Consiglio giudiziario reso sulla scorta dei criteri fissati dalle circolari in vigore e dalla presente risoluzione;
    - 2) le convenzioni debbono essere stipulate, senza oneri a carico della finanza pubblica;
    - 3) possono essere ammessi a prestare la loro attività, nell’ambito di dette convenzioni, esclusivamente i laureati in giurisprudenza che frequentino il primo

anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;

4) sono selezionati a tal fine coloro che, non avendo precedenti penali per delitti non colposi, né carichi pendenti del medesimo tipo presso l'ufficio giudiziario stipulante, presentino la più elevata votazione di laurea, il piano di studi universitari più confacente all'attività da svolgere ed una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica;

5) il partecipante presta le attività di studio e quelle processuali per le quali è ammessa la sua presenza, ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio di tale attività;

6) il magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante è individuato dal capo dell'Ufficio, previo interpellato, tenendo conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo ( tirocinio dei MOT, dei giudici pace, dei laureati iscritti alle scuole di specializzazione), delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico;

7) il magistrato designato è tenuto a redigere, al termine del periodo, una relazione sull'attività svolta dal partecipante ed a trasmetterla al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invia all'ente convenzionato di riferimento ed al Consiglio giudiziario;

10) la convenzione deve prevedere, in apposito capitolo, la disciplina sull'impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo e delle cautele a tal fine adottate in ossequio al disposto dell'art. 15, L. n. 675/1996, nel quadro delle circolari già adottate dal Consiglio;

11) non debbono essere stipulate convenzioni che possano arrecare un, anche potenziale, pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici giudiziari o una lesione della credibilità della funzione giudiziaria o dell'immagine e prestigio dell'Ordine giudiziario;

12) le convenzioni debbono prevedere la facoltà dell'Ufficio giudiziario di interrompere il percorso formativo per il venir meno del rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per

sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o per l'emersione, nella fase di attuazione della convenzione, di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine giudiziario;

- che nel rispetto della normativa primaria e secondaria citata, la Procura della Repubblica di Teramo intende stipulare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo una convenzione al fine di consentire a **iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Teramo che abbiano già effettuato un effettivo periodo di pratica forense presso uno studio legale del circondario per almeno tre mesi** l'espletamento di uno stage formativo ex art. 37 della L. n. 111/2011;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Procuratore della Repubblica di Teramo d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, nelle modalità sottoindicate, consente lo svolgimento di esperienze di applicazione dei principi teorici e di approfondimento pratico presso il proprio ufficio giudiziario a laureati in Giurisprudenza- residenti nel Circondario del Tribunale di Teramo, **iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Teramo e che abbiano già espletato un effettivo periodo di pratica forense presso uno studio legale del circondario per almeno tre mesi.**

- L'accesso allo stage formativo è limitato ad un numero massimo **di 10 praticanti** avvocati, in ottemperanza alla delibera del Consiglio Superiore della magistratura del 19.7.2007 che stabilisce che “per garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale dovrà essere prevista l'individuazione, con provvedimento motivato, di un numero massimo di tirocinanti, compatibile con la funzionalità dell'ufficio, da poter affidare a ciascun magistrato”;
- Gli aspiranti partecipanti allo stage formativo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Teramo;

- b) Effettivo svolgimento della pratica forense da almeno 3 mesi e fino al massimo di sei mesi presso uno studio legale appartenente al circondario del Tribunale di Teramo;
- c) Residenza anagrafica nel circondario del Tribunale di Teramo;
- d) Possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 17 L.P.;
- e) Non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi, neanche in primo grado e neanche sentenze ex art. 444 c.p.p., né essere a conoscenza della esistenza di carichi pendenti del medesimo tipo;
- f) Non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza;
- g) Non aver mai riportato sanzioni disciplinari;

Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso allo stage formativo i seguenti requisiti:

- 1) Aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione finale superiore a 100/110;
- 2) Non aver compiuto i 30 anni di età;
- 3) Aver completato positivamente master formativi di specializzazione nelle professioni legali;
- 4) Aver conseguito una votazione superiore ai 25/30 nei seguenti esami: diritto penale; procedura penale, diritto costituzionale, diritto privato, procedura civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

La scelta dei soggetti ammessi allo stage ex art. 37 L. n. 111/2011 avverrà di concerto tra il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo sulla base di una istruttoria svolta da una apposita Commissione composta da due Avvocati (Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Ambrosini e il Segretario Avv. Reale) e da un Magistrato della Procura di Teramo (Dott. Davide Rosati), la quale oltre a riscontrare la sussistenza dei requisiti sopra indicati, valuterà i titoli preferenziali e a conclusione procederà ad un colloquio informativo con l'aspirante tirocinante anche al fine di verificarne la propensione allo svolgimento dell'attività professionale forense.

I praticanti avvocati ammessi allo stage svolgeranno la loro attività presso la Procura della Repubblica per il periodo corrispondente a un anno, assicurando la loro presenza presso la Procura per 5 giorni a settimana con orario dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in accordo con il magistrato affidatario per un totale di n. 5 ore al giorno;

Lo svolgimento dello stage sostituisce soltanto la presenza annuale del praticante avvocato alle udienze civili e penali richieste dal regolamento per la pratica forense del Consiglio dell'Ordine di Teramo.

I praticanti avvocati saranno affidati ai 10 magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Teramo, compreso il Procuratore della Repubblica, e svolgeranno lo stage attenendosi al rispetto della normativa e delle circolari del CSM a tutela del segreto istruttorio e della riservatezza conseguente alle attività espletate.

Pertanto, saranno assegnati allo svolgimento delle seguenti attività non coperte da segreto istruttorio:

- ricerca giurisprudenziale e dottrinale in tema di esecuzione della pena, formazione di un archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dall'ufficio esecuzioni, cura del fascicolo anche informatico della fase dell'esecuzione; a detto progetto potrebbero essere ammessi sino a n. 2 praticanti avvocati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segretezza in precedenza indicati;
- ricerca giurisprudenziale e dottrinale in tema di volontaria giurisdizione, formazione di un archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dall'ufficio del P.M. in tema di volontaria giurisdizione, cura del fascicolo anche informatico della volontaria giurisdizione; a detto progetto potrebbero essere ammessi fino a n. 2 tirocinanti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segretezza in precedenza indicati;
- assistenza al magistrato del P.M. nelle ordinarie attività non coperte da segreto istruttorio (art. 114 c.p.p.), conseguenti alla conclusione delle indagini preliminari, formazione e gestione informatica del fascicolo, preparazione dell'udienza dibattimentale e dell'eventuale impugnazione; nella gestione e aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenziale personale del magistrato; a detto progetto potrebbero essere ammessi n. 10 praticanti ( ovvero uno per ciascun magistrato della Procura che ha dato la disponibilità ad predetto tirocinio), nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segretezza in precedenza indicati;

A seguito della riunione del 18.3.2015 effettuata dal Procuratore della Repubblica di Teramo con tutti i magistrati della Procura si designa il Dott. Davide Rosati come magistrato di coordinamento per il riferimento didattico e organizzativo del tirocinio.

Il Magistrato coordinatore, unitamente al Presidente del Consiglio dell'ordine o suo delegato e all'Avvocato designato dal Consiglio, iscritto all'Albo da almeno 20 anni si relazioneranno ogni due mesi tra loro per monitorare il percorso formativo dei singoli praticanti avvocati ammessi allo stage.

Resta inteso, in ossequio alle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura che:

- L'attività del praticante avvocato è prestata in regime di esclusività rispetto agli altri uffici giudiziari;
- Non è previsto alcun compenso o retribuzione in favore del praticante e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- L'attività del praticante avvocato non è prestata in regime di esclusività rispetto all'attività presso lo studio legale presso il quale svolge la pratica forense, non sussistendo alcuna incompatibilità per come indicato dalla delibera plenaria del CSM del 29.4.2014;
- L'attività formativa dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi di segretezza e dei divieti di pubblicazione di cui agli artt. 326 e 114 c.p.p. salvo che ricorrono le speciali ragioni indicate dagli artt 472 e 473 c.p.p.; nonché dei vincoli che alla pubblicazione degli atti giuridici derivano dalla disciplina della legge N. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, comma 1 lett.d), 7 comma 5 ter lett d), 21 comma 4 lett. a) e 27. A tal fine il tirocinante assumerà all'inizio del tirocinio espresso obbligo sottoscritto con cui si impegnerà ad osservare gli obblighi di segretezza e riservatezza sopra indicati e l'eventuale loro violazione sarà motivo di esclusione dal predetto tirocinio che verrà valutata dalla predetta Commissione appositamente nominata preposta alla valutazione dei tirocinanti;
- lo stage formativo avrà durata di un anno non rinnovabile;
- Il praticante avvocato ammesso allo stage formativo dovrà preventivamente firmare una dichiarazione in cui esonera l'Amministrazione della Giustizia e il Consiglio



dell'Ordine degli Avvocati e ogni altro ente dalle responsabilità connesse alla sua presenza all'interno dei locali della Procura della Repubblica di Teramo per il tempo previsto nella convenzione.

- A ragione dei ricordati obblighi di segretezza e di riservatezza nessun magistrato si potrà avvalere della cooperazione degli aspiranti per lo svolgimento delle indagini preliminari o altra attività coperta dal segreto istruttorio di cui agli artt. 326 e 114 c.p.p., nonché dei vincoli che alla pubblicazione degli atti giuridici derivano dalla disciplina della legge N. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, comma 1 lett.d), 7 comma 5 ter lett d), 21 comma 4 lett. a) e 27.
- Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il praticante avvocato, per il mancato rispetto degli obblighi assunti al momento dell'inizio del tirocinio ovvero per la verificata inidoneità del praticante avvocato o ancora per sopravvenute esigenze di servizio. .
- Non è previsto alcun onere a carico della finanza pubblica, atteso che nessuna retribuzione o compenso è prevista per l'espletamento dell'attività da parte dei soggetti ammessi al tirocinio;

La presente convenzione, rinnovabile, entrerà in vigore dopo la deliberazione di presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di L'Aquila.

Teramo, li 24 marzo 2014

La Procura della Repubblica di Teramo

*Il Procuratore della Repubblica*

*Antonio Guerriero*



Il Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di  
Teramo

Avv. Guerino Ambrosini

